

Rimozione e smaltimento della copertura di amianto presente presso un cantiere navale

T.A.R. Marche, Sez. I 1° dicembre 2017, n. 898 - Filippi, pres.; Ruiu, est. - Fallimento n. 3786/2007 della società “Cantiere Navale Luigi e Pietro Anconetani S.r.l.” (avv. Gioia) c. Comune di Civitanova Marche (avv.ti Foglietti e Angelone) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza di provvedere alla eliminazione delle situazioni di pericolo, alla rimozione ed allo smaltimento della copertura di amianto presente presso un cantiere navale - Curatore fallimentare della società - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, la ricorrente, titolare di concessione demaniale nel porto di Civitanova Marche dal 19 febbraio 2008, impugna l'ordinanza del Sindaco di questo Comune, con la quale le si ordina di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento della copertura di amianto presente presso il cantiere navale sito in Civitanova Marche, entro e non oltre 15 giorni a far data dalla notifica.

Il provvedimento è impugnato per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Il fallimento deduce, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 54 del d.lgs. n. 241 del 1990 e degli articoli 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990. In particolare, mancherebbe l'urgenza qualificata richiesta dalla normativa (anche sotto il profilo del mancato rispetto delle garanzie procedurali). Vi sarebbe altresì l'illegittima imposizione del metodo bonifica e la mancata valutazione dell'effettività di pericolo.

Si è costituito il Comune di Civitanova Marche, resistendo al ricorso. Si sono altresì costituiti il Ministero delle Infrastrutture dei trasporti, con memoria di stile, e l'Agenzia del Demanio

Con ordinanza n. 394 del 2011, il Tribunale ha accolto, ai fini riesame, l'istanza cautelare sul rilievo che “l'ordinanza impugnata si riferisce al mancato adempimento di un programma di controllo precedente al fallimento e che le criticità individuate dal sopralluogo ASUR Marche del 12 ottobre 2010 necessitano di un ulteriore approfondimento da parte del Comune, con riguardo al requisito dell'urgenza e ai tempi e alle modalità dell'intervento”.

Il riesame non è stato eseguito dal Comune di Civitanova Marche, che ha comunque depositato memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 15 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il presente ricorso è collegato a questioni - riguardanti la decadenza e, comunque, il mancato rinnovo della concessione della ricorrente - sorte tra quest'ultima e il Comune di Civitanova Marche, già portate all'attenzione di questo Tribunale (ricorsi r.g. n. 91 del 2010, nn. 201 e 536 del 2011 e n. 235 del 2014).

1.2 Va premesso che la mancata esecuzione del riesame - disposto con la richiamata ordinanza cautelare - è valutabile ai sensi dell'art. 64, comma 4, cod.proc.amm., come argomento di prova sfavorevole nei confronti dell'Amministrazione.

1.3 Del resto, le difese dell'Amministrazione non sono convincenti. L'impugnata ordinanza riguarda una situazione di inquinamento sicuramente evidenziata a seguito del sopralluogo dell'ASUR Marche del 12 ottobre 2010, ma il provvedimento omette qualsiasi valutazione sull'effettiva situazione di urgenza e di pericolo, nonché di giustificazione in ordine ai tempi particolarmente ristretti dell'intervento richiesto. In tutta evidenza, in presenza di un inquinamento risalente del tipo riscontrato (copertura in amianto) risulta inoltre del tutto ingiustificata l'omissione del contraddittorio procedimentale (si veda sul punto Tar Marche, 21 novembre 2014, n. 967).

1.4 Non sono altresì convincenti le considerazioni dell'Amministrazione formulate nella memoria conclusiva, volte ad affermare una sostanziale mancanza di interesse del ricorrente.

1.5 In particolare, non appare contestato che il ricorrente sia ancora in possesso di parte dell'area (quella interessata dal capannone industriale) potenzialmente destinataria dell'ordinanza impugnata. Non è quindi rilevante la circostanza che sarebbe in corso una procedura ad evidenza pubblica (oggetto del ricorso r.g. 536 del 2011 presentato dall'odierno ricorrente, successivamente dichiarato perento) che prevede l'acquisizione dei manufatti interessati dalla presenza dell'amianto da parte del Comune. In assenza di una dichiarazione esplicita della ricorrente, tali circostanze non escludono l'interesse alla decisione del ricorso né, tantomeno, giustificano la mancata esecuzione del riesame.

2 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.1 In considerazione della complessità delle vicende contenziose che hanno interessato le parti, le spese possono essere compensate.

(Omissis)